

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIV LEGISLATURA —————

GIUNTE E COMMISSIONI

parlamentari

—————

532° RESOCONTO

SEDUTE DI MERCOLEDÌ 12 GENNAIO 2005

—————

I N D I C E**Commissioni permanenti**

2^a - Giustizia Pag. 3

CONVOCAZIONI Pag. 8

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Alleanza Nazionale: AN; Democratici di Sinistra-l'Ulivo: DS-U; Forza Italia: FI; Lega Padana: LP; Margherita-DL-l'Ulivo: Mar-DL-U; Per le Autonomie: Aut; Unione Democristiana e di Centro: UDC; Verdi-l'Ulivo: Verdi-U; Misto: Misto; Misto-Comunisti italiani: Misto-Com; Misto-Lega per l'Autonomia lombarda: Misto-LAL; Misto-Libertà e giustizia per l'Ulivo: Misto-LGU; Misto-MSI-Fiamma Tricolore: Misto-MSI-Fiamma; Misto-Nuovo PSI: Misto-NPSI; Misto-Partito repubblicano italiano: Misto-PRI; Misto-Rifondazione Comunista: Misto-RC; Misto-Socialisti democratici italiani-SDI: Misto-SDI; Misto-Popolari-Udeur: Misto-Pop-Udeur.

GIUSTIZIA (2^a)

MERCOLEDÌ 12 GENNAIO 2005

415^a Seduta*Presidenza del Presidente*

Antonino CARUSO

indi del Vice Presidente

ZANCAN

*Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Valentino.**La seduta inizia alle ore 19,15.*

PER L'INSERIMENTO ALL'ORDINE DEL GIORNO DEI DISEGNI DI LEGGE NN. 59 E 3176, RECANTI NORME IN MATERIA DI DIFFAMAZIONE, N. 2699, RECANTE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PRESCRIZIONE, NONCHÈ DEL DISEGNO DI LEGGE N.3252 IN MATERIA DI MODIFICHE AL NUOVO CODICE DELLA STRADA

Il presidente Antonino CARUSO propone di integrare la programmazione dei lavori della Commissione giustizia, a partire dalla seduta antimeridiana di domani, con l'inserimento all'ordine del giorno del disegno di legge n. 59, d'iniziativa dei senatori Eufemi ed altri, recante disposizioni in materia di diffamazione commessa con il mezzo della stampa, per via telematica o con altri mezzi di diffusione e del disegno di legge n. 3176, già approvato dalla Camera dei deputati, recante norme in materia di diffamazione, di diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di diffusione, di ingiuria e di condanna del querelante. Propone altresì di riprendere – sempre a partire dalla seduta antimeridiana di domani con inserimento all'ordine del giorno – l'esame del disegno di legge n. 260, recante nuova disciplina della prescrizione del reato – unitamente all'esame del disegno di legge n. 2699, d'iniziativa del senatore Fassone ed altri, recante disposizioni in materia di prescrizione del reato alla luce del principio di «ragionevole durata» del processo, trattando entrambi materia connessa a quella affrontata dai disegni di legge nn. 3247 e 2784, già all'ordine del giorno. Ritiene invece non opportuno per il momento l'inserimento all'ordine del giorno del disegno di legge n. 2067, recante modifiche alle leggi 24 novembre 1981, n. 689 e 26 luglio 1975, n. 354, in ma-

teria di benefici penitenziari, in quanto l'iniziativa, pur affrontando una materia in parte affine a quella tratta dai disegni di legge da ultimo ricordati, risponde ad una impostazione degli istituti considerati completamente diversa.

Propone inoltre, su richiesta del senatore Calvi, di iscrivere all'ordine del giorno della Commissione, ove e non appena assegnato alla medesima, il disegno di legge n. 3252, d'iniziativa del senatore Legnini, in materia di modifiche al Nuovo Codice della strada, di richiesta di sospensione delle sanzioni accessorie, di termini per la notifica delle violazioni non immediatamente contestate e di riduzione dei termini per l'adozione della decisione sui ricorsi al prefetto, nonchè modifiche alla legge 24 novembre 1981, n. 689, in materia di liquidazione delle spese nei giudizi di opposizione.

Dopo che il senatore ZANCAN ha espresso la sua valutazione favorevole per l'inserimento all'ordine del giorno dei disegni di legge nn. 3186 e 59, in tema di diffamazione, subordinatamente al fatto che venga consentito dalla maggioranza un esame serio ed approfondito della materia in relazione all'importanza della medesima, la Commissione conviene sulle proposte del Presidente.

IN SEDE REFERENTE

(3247) Deputato CIRELLI ed altri. – Modifiche al codice penale e alla legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di attenuanti generiche, di recidiva, di giudizio di comparazione delle circostanze di reato per i recidivi, approvato dalla Camera dei deputati

(2784) GUBETTI ed altri. – Norme per la tutela della certezza della pena e per la prevenzione delle recidive

(Esame congiunto e rinvio)

Il relatore ZICCONI (FI), con riferimento al disegno di legge n. 3247, osserva preliminarmente che l'iniziativa in titolo ha la peculiarità di intervenire su istituti del codice penale e di quello di procedura penale tra loro eterogenei, quali la recidiva, le circostanze attenuanti, il giudizio di comparazione delle circostanze di reato per i recidivi e la prescrizione, non senza peraltro presentare aspetti comuni quali, da un lato, la nuova configurazione della recidiva e del suo modo di influire sugli altri istituti considerati dal disegno di legge e, dall'altro, un'aspirazione a stabilire in materia di prescrizione e di circostanze del reato una maggior attuazione del principio di certezza del diritto.

Si sofferma quindi sull'articolo 1 del disegno di legge che, intervenendo sull'articolo 62 del codice penale in materia di circostanze attenuanti comuni, introduce una nuova circostanza con riferimento alla persona che, alla commissione del fatto, abbia compiuto settanta anni di età e che, al momento della sentenza, non sia recidivo. La nuova attenuante appare in linea con l'ordinamento penale in vigore che attribuisce rilievo, sotto diversi profili, all'età del reo ed inoltre tiene conto della tendenziale

minore pericolosità sociale dell'anziano, con salvezza delle ipotesi in cui la persona versi, al momento della sentenza, nelle condizioni di cui all'articolo 99 del codice penale, introducendosi quindi al riguardo una opportuna distinzione tra ultrasessantenni recidivi che non potranno beneficiare dell'attenuante e gli altri.

Il disegno di legge, all'articolo 2, riformula poi la disciplina delle circostanze attenuanti generiche di cui all'articolo 62 bis del codice penale con l'obiettivo di dare maggiore certezza giuridica all'applicazione dell'istituto, in particolare per quanto riguarda i rapporti con talune circostanze di cui all'articolo 133 del codice penale. Si propone infatti di limitare il potere discrezionale del giudice nella concessione delle attenuanti generiche, in relazione a situazioni soggettive di particolare gravità come ad esempio nei casi di reiterazione della recidiva, con specifico riguardo a delitti di particolare rilevanza.

Il relatore si sofferma quindi brevemente sull'articolo 2, comma 2, del disegno di legge n. 3247 che, con riferimento a diversa materia, introduce inasprimenti dei limiti edittali delle pene previste per le fattispecie criminose di associazione mafiosa contemplate all'articolo 416 bis del codice penale. Si tratta, a suo avviso, di innovazioni opportune in quanto viene attribuito il dovuto rilievo ad un reato di estrema gravità, così come appare giustificato dall'insufficienza delle pene oggi previste l'incremento sanzionatorio operato con riferimento alla fattispecie di cui all'articolo 418 del codice penale (reato di assistenza agli associati).

L'articolo 3 interviene anche in questo caso opportunamente sul quarto comma dell'articolo 69 del codice penale in tema di concorso di circostanze aggravanti ed attenuanti, operando, in coerenza con quanto previsto dall'articolo 2, comma 1, eccezioni e limiti con riferimento ad alcune figure di imputati, quali in particolare i recidivi.

Quanto all'articolo 4, si introducono modifiche riguardanti la recidiva che, ad avviso del relatore avrebbero il merito di ricondurre l'istituto alla sua vera ed originaria natura. Al riguardo evidenzia l'innovazione costituita dall'aver configurato la recidiva limitatamente a delitti non colposi e ciò a differenza di quanto avviene nella disciplina vigente che riferisce l'istituto ai reati, senza peraltro distinguere quanto all'elemento soggettivo degli stessi. L'innovazione è giustificata dalla maggiore rilevanza in termini di pericolosità sociale che indubbiamente si collega all'avvenuta commissione di delitti connotati dal dolo.

Quanto alle altre innovazioni introdotte in materia, il relatore richiama l'attenzione sulla limitazione della discrezionalità del giudice in ordine alla determinazione della pena da applicare in conseguenza della recidiva, ferma restando la facoltà della valutazione discrezionale circa l'applicazione dell'istituto. Ricorda quindi la disposizione per la quale in nessun caso l'aumento di pena per effetto della recidiva può superare il cumulo delle pene risultante dalle condanne precedenti alla commissione del nuovo delitto non colposo, evidenziando altresì che, con riferimento a reati di particolare gravità, quali quelli indicati dall'articolo

407, comma 2, lettera a) l'aumento della pena per la recidiva è obbligatorio.

Dopo aver richiamato l'attenzione brevemente sull'articolo 5, che interviene sull'articolo 81 del codice penale, in materia di concorso formale, con l'effetto di reintrodurre in sostanza una valutazione della personalità del reo, si sofferma sulla nuova disciplina introdotta dall'articolo 6 in materia di prescrizione. Al riguardo il relatore ritiene trattarsi di una innovazione molto significativa che non potrà non avere profonde implicazioni sotto il profilo dogmatico ed applicativo. Evidenzia infatti come la principale novità riguardi l'avvenuta sostituzione, per la determinazione della prescrizione, del criterio delle classi di reato individuate per fasce di pena con l'altro di riferire la prescrizione al massimo della pena edittale stabilita dalla legge per il singolo reato. Si introduce altresì un temperamento a possibili distorsioni derivanti dall'applicazione del nuovo criterio costituito dal fatto che la prescrizione non potrà in ogni caso determinarsi prima di sei anni, per i delitti, e prima di quattro anni, per le contravvenzioni. Si tratta di un criterio che in pratica in molti casi determinerà un allungamento del termine di prescrizione oggi previsto con conseguenze positive in ordine all'efficacia dell'azione punitiva per tutta una serie di reati importanti rispetto ai quali l'avvenuta prescrizione rende oggi inutile l'attività processuale svolta. Apprezzabili, sotto il profilo della certezza del diritto, sono anche le altre innovazioni introdotte in materia di prescrizione, in particolare quanto al rilievo delle circostanze, con previsioni che faranno venir meno notevoli incertezze applicative oggi invece esistenti. Ricorda quindi la previsione per la quale, nel caso di concorso di circostanze aggravanti ad effetto speciale e di circostanze attenuanti, troveranno applicazione le disposizioni dell'articolo 69 e l'altra per cui è fatto salvo il principio della rinunciabilità della prescrizione da parte dell'imputato. Quanto alle innovazioni che si propone di introdurre all'articolo 159, in materia di sospensione del corso della prescrizione, evidenzia trattarsi di interventi, in particolare quello di cui al numero 3), che recepiscono principi sanciti dalla giurisprudenza della Corte di Cassazione.

Il relatore, rispondendo quindi ad una richiesta di chiarimenti del senatore Calvi in ordine all'interpretazione dell'espressione «per il tempo dell'impedimento» che a suo avviso potrebbe dar luogo a notevoli incertezze interpretative, ritiene in prima approssimazione corretta la disposizione ove della stessa non sia data un'interpretazione meramente letterale.

Seguono brevi interventi del senatore AYALA (*DS-U*) – che condividendo le considerazioni del senatore CALVI (*DS-U*) – invita a valutare l'opportunità di espungere dal testo l'espressione citata – e del sottosegretario Valentino che invece ritiene superabili, tramite un'attenta lettura, le perplessità sollevate.

Il relatore ZICCONI (*FI*) riprendendo il suo intervento, sottolinea quindi come a suo avviso dall'approvazione del disegno di legge n. 3247 conseguiranno effetti positivi per l'efficacia dell'azione punitiva, de-

terminandosi in molti casi un allungamento dei termini della prescrizione contrariamente a quanto ritenuto da alcune forze politiche. Evidenzia quindi come anche le innovazioni introdotte con riguardo all'articolo 161 del codice penale realizzeranno un corretto bilanciamento degli interessi in gioco. Queste infatti muovono dalla considerazione della ingiustizia di condanne che giungono dopo troppo tempo dalla commissione del fatto, parimenti alla valutazione che può farsi rispetto a termini di prescrizione troppo brevi, avuto riguardo alla rilevanza del reato. Ricorda quindi brevemente come i restanti articoli del disegno di legge affrontano il tema della concessione dei permessi premio ai recidivi e recano interventi in materia di esecuzione delle pene detentive.

Con riferimento al disegno di legge n. 2784, d'iniziativa del senatore Gubetti ed altri, il relatore osserva come lo stesso si ponga sulla stessa linea del disegno di legge approvato dalla Camera dei deputati perseguendo l'obiettivo di tutelare la certezza della pena e prevenire le recidive. Fa quindi riserva di un maggior approfondimento dell'iniziativa nel prosieguo dell'esame.

Su proposta del relatore infine la Commissione conviene di congiungere l'esame dei disegni di legge in titolo.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 20,30.

CONVOCAZIONE DI COMMISSIONI

COMMISSIONI CONGIUNTE

8^a (Lavori pubblici, comunicazioni)

del Senato della Repubblica

con la Commissione

IX (Trasporti, poste e telecomunicazioni)

della Camera dei deputati

Giovedì 13 gennaio 2005, ore 12

PROCEDURE INFORMATIVE

Audizione del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti sul grave incidente ferroviario verificatosi a Crevalcore il 7 gennaio 2005.

GIUSTIZIA (2^a)

Giovedì 13 gennaio 2005, ore 9,45 e 15

IN SEDE REFERENTE

I. Esame dei disegni di legge:

- EUFEMI ed altri. – Disposizioni in materia di diffamazione commessa con il mezzo della stampa, per via telematica o con altri mezzi di diffusione (59).

- Deputato STEFANI. – Norme in materia di diffamazione, di diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di diffusione, di ingiuria e di condanna del querelante (3176) (*Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Stefani; Volontè; Siniscalchi ed altri; Cola; Anedda ed altri; Pisapia; Pecorella; Pisapia; Giulietti e Siniscalchi e Pisapia*).
- FASSONE ed altri. – Disposizioni in materia di prescrizione del reato alla luce del principio di «ragionevole durata del processo» (2699).
- CENTARO ed altri. – Modifiche alla disciplina in tema di emissione di misure cautelari (3237) (*Fatto proprio dal Gruppo parlamentare di Forza Italia, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento*).

II. Seguito dell'esame del disegno di legge:

- FASSONE ed altri. – Nuova disciplina della prescrizione del reato (260).
- Modifiche urgenti al regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, recante disciplina del fallimento (1243).
- Delega al Governo per la riforma dell'ordinamento giudiziario di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, per il decentramento del Ministero della giustizia, per la modifica della disciplina concernente il Consiglio di presidenza della Corte dei conti e il Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa, nonchè per l'emanazione di un testo unico (1296-B/bis) (*Approvato dal Senato, modificato dalla Camera dei deputati, previo stralcio dell'articolo 12, il 30 giugno 2004, nuovamente modificato dal Senato e nuovamente approvato dalla Camera dei deputati. Rinviato alle Camere dal Presidente della Repubblica il 16 dicembre 2004, ai sensi dell'articolo 74 della Costituzione*).

III. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Modifiche al codice di procedura civile (2430) (*Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Bonito ed altri; Martinat; Rivolta; Pisapia; Nicotra e del disegno di legge d'iniziativa governativa*).
- CALVI ed altri. – Modifiche al codice di procedura civile (487).
- ALBERTI CASELLATI ed altri. – Procedure specifiche in materia di separazione personale dei coniugi (763).
- COSTA. – Modifica degli articoli 591-bis e 591-ter del codice di procedura civile (836).
- CAVALLARO. – Modifica al codice di procedura civile in tema di giudizio arbitrale facoltativo (1438).

- MUGNAI. – Modifiche al codice civile ed al codice di procedura civile, in tema di tutela giuridica delle vittime della strada (2047).

IV. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- GUBETTI ed altri. – Norme per la tutela della certezza della pena e per la prevenzione delle recidive (2784).
- Deputato CIRIELLI ed altri. – Modifiche al codice penale e alla legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di attenuanti generiche, di recidiva, di giudizio di comparazione delle circostanze di reato per i recidivi (3247) *(Approvato dalla Camera dei deputati)*.

AFFARE ASSEGNATO

Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 144, comma 1, del Regolamento, del progetto dell'atto normativo dell'Unione europea:

- Progetto di decisione quadro del Consiglio dell'Unione europea relativa all'applicazione del principio del reciproco riconoscimento alle decisioni di confisca (10027/04) (n. 5).

